Sentenza n. 273/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ZAFFINA Innocenza Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di conto iscritto al n. **32816** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 95825, reso da Linda Stefancic, quale consegnatario/cassiere della Questura di Treviso - Ministero dell'Interno, avente ad oggetto la gestione dei proventi derivanti dall'attività della mensa non obbligatoria di servizio della Polizia di Stato, relativo al periodo 01.01.2025 - 30.06.2025, depositato il 18 novembre 2025;

Visti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi all'udienza del giorno 8 luglio 2026, celebrata con l'assistenza del segretario dr.ssa Mara Agostini, data per letta la relazione del Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Massimiliano Spagnuolo, e l'agente, sig.ra Linda Stefancic, come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n. 117 in data 24 marzo 2026 il Magistrato

istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 95825 reso dalla sig.ra Linda Stefancic, quale consegnatario/cassiere della Questura di Treviso, avente ad oggetto la gestione dei proventi derivanti dall'attività della mensa non obbligatoria di servizio della Polizia di Stato, relativo al periodo 01.01.2025 - 30.06.2025, ultima gestione dell'agente.

Premetteva il Magistrato che la gestione era stata affidata, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero dell'interno 1° aprile 1999, all'agente con decreto di nomina del 23.12.2024 (a decorrere dal 01.01.2025) e consisteva nella riscossione dei contributi dovuti, del relativo versamento alla tesoreria, nonché nella resa del conto giudiziale e nella tenuta di apposito registro di cassa.

Le ricevute di riscossione erano tratte da bollettari composti da buoni pasto numerati, la cui matrice veniva allegata al conto giudiziale, mentre la parte madre era trasmessa al funzionario delegato per dare conto della gestione ai sensi dell'art. 252 del R.D. n. 827/1924. Il conto, quindi, comprendeva anche quello relativo al carico e scarico dei bollettari ricevuti e di quelli consumati (art. 6 D.M. 1° aprile 1999).

Il versamento delle somme riscosse in ciascun mese doveva avvenire presso la competente tesoreria non oltre il decimo giorno del mese successivo, la cui quietanza doveva, poi, essere trasmessa con il modello 181 T per i successivi adempimenti relativi alla riassegnazione dei fondi (art. 8).

In tal modo inquadrata la gestione, veniva dato atto che, sotto il profilo formale, il conto era sottoscritto dall'agente e riportava anche la firma del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Logistico Provinciale (U.T.L.P.), Comm. Capo Samuele Rotondi, oltre a quella del Comm. Marco Boggio quale responsabile

del procedimento ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c..

L'attestazione, in forma espressa, della concordanza del conto con le scritture detenute dall'amministrazione era, invece, contenuta nella relazione dell'organo interno di controllo (resa – in data 30 luglio 2025 – dallo stesso Dirigente). Il visto di regolarità della competente Ragioneria Territoriale dello Stato era stato apposto in data 12 novembre 2025.

Il conto esponeva riscossioni di competenza (quadro A) per €. 22.721,84 e una giacenza iniziale di €. 4.280,56 (per riscossioni del mese di dicembre 2024, versato alla Tesoreria dello Stato in data 13.01.2025).

Il conto dei bollettari esponeva una giacenza iniziale (quadro C) alla data dell'01.01.2025 pari a 0; un carico di 73 bollettari per complessive n. 7.300 bollette; lo scarico di 7.300 bollette, di cui 256 annullate e, pertanto, al termine della gestione una giacenza finale apri a 0.

Sotto il profilo sostanziale il conto presentava profili di irregolarità ostativi alla sua approvazione.

In primo luogo, veniva rilevata la tardività dei versamenti delle riscossioni dei mesi di gennaio (12.02.2025), febbraio (11.03.2025), aprile (14.05.2025) e maggio 2025 (16.06.2025).

In secondo luogo, i versamenti risultavano essere stati eseguiti non dall'agente, ma dai Dirigenti dell'U.T.L.P., Comm. Emilio Tronchin, V.Q. Vincenzo Resta e Comm. Capo Samuele Rotondi, come si evince dalle dichiarazioni dagli stessi rese e agli atti della Sezione.

Il passaggio di consegne con l'agente subentrante, Rita Andreatta, era correttamente avvenuto alla presenza dell'agente contabile uscente, alla presenza del Primo Dirigente della Polizia di Stato Domenico Demaio e del

Fiduciario Raffaele Ciani come risultava dal relativo verbale redatto e sottoscritto in data 22 luglio 2025.

Con decreto del Presidente della Sezione in data 14 aprile 2026 veniva fissata l'udienza del giorno 8 luglio 2026 per la trattazione del giudizio.

La relazione di deferimento ed il decreto di fissazione dell'udienza venivano comunicati all'agente in data 11 maggio 2026.

In data 17 giugno 2026 la Questura di Treviso depositava la memoria fatta pervenire dall'agente, unitamente ad una nota con la quale evidenziava come i ripetuti avvicendamenti degli incaricati alla gestione della cassa della mensa non obbligatoria di servizio era stata determinata principalmente dalle oggettive difficoltà di selezione e impiego del personale, tanto più che le risorse effettivamente disponibili non sempre risultavano in possesso delle qualifiche previste dalla normativa (appartenenza ai ruoli del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno e anzianità di servizio di almeno tre anni) ed operavano con orari differenziati o ridotti, in ragione della fruizione dei diversi istituti previsti dall'ordinamento (maternità, assistenza continua di soggetti disabili, part time, orari flessibili, etc.).

Nella propria memoria l'agente, ricordando di essere stata nominata agente contabile in assenza di specifica professionalità e formazione, rappresentava che i ritardi nel versamento delle somme incassate non potevano esserle imputati in quanto, pur essendo sempre stata presente quale cassiera, non le erano state attribuite le credenziali per poter operare sul conto corrente bancario intestato alla Questura, su cui venivano versati gli incassi per poi essere trasferiti alla Tesoreria con bonifico. La movimentazione del denaro incassato era affidata alla funzionaria Capo Ufficio Contabile, L. Massarotto,

ed eventuali ritardi erano, quindi imputabili ad assenze di quest'ultima o del responsabile del procedimento.

All'odierna udienza la sig.ra Stefancic, riportandosi alla memoria già in atti, ribadiva di non aver avuto la disponibilità dei mezzi per la gestione bancaria del denaro, affidata alla Capo Ufficio contabile. Il Pubblico Ministero formulava le proprie conclusioni chiedendo, anche alla luce dei chiarimenti offerti in udienza, che il conto fosse dichiarato regolare con discarico dell'agente.

Il giudizio veniva quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Osserva preliminarmente il Collegio che, come dichiarato dall'agente e confermato dal Dirigente dell'Ufficio, la gestione in esame si colloca in un contesto organizzativo complesso, caratterizzato da una persistente carenza di personale (tanto che, nel corso dell'esercizio 2024, si sono avvicendati tre diversi agenti contabili e nel corso dell'esercizio 2025, due) e dalla necessità di contemperare le esigenze d'ufficio con l'effettiva presenza in servizio del soggetto incaricato della gestione contabile.

Tale contesto, sebbene possa portare ad escludere specifiche responsabilità in capo all'agente in ordine alle modalità della gestione, tuttavia non consente di superare i profili di criticità che la connotano.

1.1. In primo luogo, infatti, come emerso nel corso del giudizio, si è trattato di una gestione plurisoggettiva, nella quale si sono ingerite, oltre all'agente, altre figure professionali.

L'agente, infatti, è stata coadiuvata nell'attività di riscossione da un soggetto terzo –il sig. Raffaele Ciani che ha sottoscritto i report analitici delle bollette

riscosse-, non evocato in giudizio, e qualificato come "fiduciario", che, tuttavia, ha assunto anch'egli, in via di fatto, la qualifica di agente contabile.

Nel corso dell'odierna udienza, inoltre, la sig.ra Stefancic ha confermato che l'attività di riversamento degli incassi sul conto corrente bancario intestato alla Questura, in addebito al quale veniva disposto (con ordine sottoscritto, in virtù del ruolo, dal Dirigente) il successivo riversamento alla Tesoreria dello Stato mediante bonifico, era svolta dal Capo Ufficio contabile, non essendo state attribuite le relative credenziali all'agente odiernamente convenuto.

Va ricordato, a tal proposito, che la qualifica di agente contabile, anche di fatto, discende dal maneggio del denaro pubblico (art. 178 reg. cont. stato; art. 74 rd.2440/23: sulla nozione di "maneggio del denaro", recentemente, *ex multis*, Sez. Liguria n. 51/2024) e persino dall'esistenza di un provvedimento di nomina, tanto che la presentazione del conto giudiziale (e la conseguente sottoposizione a giudizio di conto) è obbligo incombente finanche a colo i quali si siano "ingeriti", lecitamente o meno, in una gestione altrui o in una gestione in via di fatto per la sola circostanza dell'avvenuto maneggio del denaro e che, come affermato anche dalla più recente giurisprudenza, la nozione di "maneggio" deve essere oggi intesa in senso ampio, corrispondente alla disponibilità giuridica sul bene.

Il modello organizzativo adottato nel caso in esame, quindi, è sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 192 del R.D. n. 827/1924 ("*Per le amministrazioni che hanno contabili principali e contabili secondari, le riscossioni fatte ed i versamenti e pagamenti eseguiti da questi ultimi si concentrano nella contabilità dei primi. I contabili principali però non*

rispondono dei fatti dei contabili secondari, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di trascuranza. I contabili secondari sono al pari dei principali sottoposti alla vigilanza del ministro delle finanze ed alla giurisdizione della Corte dei conti, e debbono rendere ad essa il loro conto giudiziale da unirsi a corredo di quello del contabile principale"), di cui tuttavia non risultano rispettate le prescrizioni.

Come è noto, infatti, "*I moduli organizzatori espressamente previsti dalla legge sono al riguardo due. Il più semplice di essi, previsto dall'art. 188 R.D. n .2440/1923, è costituito dalla individuazione, anche solo di fatto, di un soggetto, da qualificarsi agente contabile, che si serve di una pluralità di altri soggetti in posizione subordinata (siano essi cassieri, impiegati o commessi), da qualificarsi "fiduciari" in ragione del particolare rapporto che li lega all'agente, senza che abbia rilevanza alcuna la circostanza che questi ultimi siano o meno individuati dalla stessa amministrazione; in tale modo si realizza una dissociazione tra i materiali riscossori e il soggetto responsabile della conservazione complessiva e del versamento, che risponde sempre dell'operato dei propri dipendenti.*

Il più elaborato modulo organizzatorio, previsto dall'art. 192 R.D. n. 2440/1923, si realizza invece laddove la amministrazione abbia preventivamente diviso, in diritto o solo in fatto, i compiti relativi alla gestione de qua tra un soggetto qualificato come contabile principale e una pluralità di altri soggetti qualificati come contabili secondari, talché si determina una confluenza delle gestioni di questi ultimi in quella complessiva del primo, con una conseguente concentrazione delle contabilità secondarie in una principale; la legge si preoccupa di tenere comunque distinte nei

rapporti interni le suddette gestioni, stabilendo al 2° comma che i contabili principali non rispondono dei fatti dei contabili secondari, salvo che siano essi stessi imputabili di colpa o di trascuratezza" (Sez. Campania, n. 487/2005, in termini, anche n. 788/2006; Sez. Sicilia, n. 825/2020).

Ed è proprio questa seconda ipotesi che ricorre nel caso in esame -senza che, tuttavia, ne siano state rispettate le prescrizioni-, poiché sul piano organizzativo vi è stata la concorrenza dell'attività di tre distinti soggetti: i due agenti, il "cassiere" e il "fiduciario", che svolgevano l'attività di riscossione, e il Capo Ufficio contabile, che, in possesso delle credenziali di accesso bancarie, provvedeva al versamento (e riversamento in Tesoreria), in secondo uno schema agente principale/subagente, in cui l'agente principale (il Capo contabile) si poneva in un rapporto diretto con l'ente (ed in particolare con il responsabile dell'U.T.L.P.) fungendo da intermediario della gestione dell'agente secondario (il cassiere/fiduciario) che, appunto, confluiva ("si concentrano") in quella dell'agente principale.

1.2. In merito al passaggio delle consegne deve osservarsi che il documento prodotto -peraltro privo di protocollo e data certa- non riveste le caratteristiche e le formalità richieste, tanto dall'art. 182 del R.D. n. 827/1924, quanto dall'art. 34, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 417/1992, difettando, come rilevato anche nella relazione di deferimento, la presa in consegna da parte dell'agente subentrante.

Si tratta, piuttosto, del verbale di ricognizione previsto dall'art. 181, comma 3 e 4, del R.D. n. 827/1924 ("*3. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'uffizio ed il debito che l'agente assume. 4.Con eguali atti, si accerta al*

termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante"), adempimento ugualmente necessario, ma non alternativo, né equivalente, al formale passaggio delle consegne, previsto per altre e diverse finalità.

È stato, inoltre, prodotto un secondo verbale redatto in data 22 luglio 2025 e, però, sottoscritto anche dall'agente subentrante, avente ad oggetto l'accertamento della consistenza dei bollettari.

Detto verbale consiste nell'elencazione di bollettari, apparentemente presi in carico dall'agente e non utilizzati al termine della gestione.

Tuttavia, come emerge dal conto dei bollettari reso dall'agente in allegato al conto delle riscossioni, alla chiusura della gestione non avrebbero dovuto esserci sospesi, né in termini di bollettari non utilizzati né in termini di bollettari parzialmente utilizzati in quanto le bollette residue erano state tutte annullate (come confermato dallo stesso agente nella propria memoria), con scarico integrale dei bollettari ricevuti: la consistenza dei bollettari al 30 giugno 2025, quindi, avrebbe dovuto essere pari a zero.

2. Quanto agli adempimenti connessi alla gestione, la documentazione annessa al conto non consente di pervenire ad un giudizio di regolarità della gestione.

Non essendo stati allegati al conto, come invece previsto dal regolamento, i documenti analitici (bollettari, *rectius* le matrici delle bollette) relativi agli incassi (sono allegati, infatti, solo il n. 73/25 da 3,10 euro, il n. 67/25 da 7,00 euro e il n. 3/25 da 5,16 euro) non è possibile esprimere, in assenza di altro diverso riscontro (registro di cassa), un giudizio di attendibilità delle risultanze del conto e regolarità della gestione, neppure in considerazione del provvedimento prefettizio di verifica di cassa (che, come si legge nelle

premesse, è stato emesso sulla base della medesima documentazione allegata al conto e contiene l'imprecisa attestazione di versamento del riscosso nei termini, che, come detto, non trova riscontro nelle quietanze rilasciate dalla Tesoreria).

1.4. Quanto, infine, al "conto dei bollettari" in atti sono acquisiti i verbali di carico dei bollettari in formato elettronico corrispondenti alle scritture del conto, ma, come già accennato in precedenza, non vi è dimostrazione dello scarico (non essendo stati prodotti i report analitici) né delle modalità di effettivo annullamento dei buoni caricati ma non utilizzati al termine della gestione, non risultando alcun verbale di annullamento (né equivalente documentazione).

Come già accennato, il conto non riporta il carico dei bollettari oggetto del verbale di accertamento di consistenza del 22 luglio 2025 finalizzato al passaggio delle consegne all'agente subentrante.

2. Unitamente al conto è stata depositata una "relazione dell'organo di controllo interno" consistente in una mera attestazione di regolarità della gestione, inidonea ad integrare l'adempimento previsto dall'art. 139, comma 2, c.g.c..

Osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez. Sicilia n. 949/21), sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell'esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone, fin dall'entrata in vigore della disposizione, l'obbligatorietà (e la correlativa responsabilità in caso di omissione).

In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l'attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez. Veneto, n. 77/2024).

In particolare, con l'ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che "*la relazione prevista dall'art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall'organo di controllo interno individuato dall'ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev'essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l'autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell'attività di controllo*".

Trattandosi, tuttavia, di adempimento non posto dalla legge in capo all'agente, la carenza della relazione non può essere imputata a quest'ultimo.

3. Tutto ciò considerato, il conto deve essere dichiarato irregolare.

4. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32816 del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente Linda Stefancic in relazione al conto giudiziale n. 95825 lo dichiara irregolare.

In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 8 luglio.

Il Giudice Relatore	**Il Presidente**
Daniela Alberghini	Marta Tonolo
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 06/10/2026

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo